



IL CANE E LA LEGGE

A cura di

Claudia Tacconi

Avvocato e Responsabile Sportello legale
Oipa Italia Onlus

www.oipa.org
sportellolegale@oipa.org

ANAGRAFE CANINA

Legge n. 281/1991

Legge Regione Lombardia n. 33/2009
Leggi Regionali in tutta Italia

Ogni cane presente su territorio deve essere iscritto all'Anagrafe canina mediante un MICROCHIP (piccola capsula che contiene un numero di identificazione univoco) inserito dal Veterinario.

Metodo indolore che ha sostituito il tatuaggio: dal 1 gennaio 2004, in base al Regolamento CE n. 998/2003, che ha istituito *il passaporto* per gli animali da compagnia (cani, gatti e furetti), ogni cane deve essere identificato con microchip.

Il tatuaggio è valido qualora applicato prima del 1 gennaio 2004 e sia ben leggibile.

Un numero corrisponde ad un proprietario / detentore e, quindi, serve per identificare l'appartenenza del cane.

A livello comunitario, l'identificazione è necessaria per prevenire traffico illecito di animali da compagnia e individuare animali portatori di malattie trasmissibili (es. rabbia).

Fattore importante in caso di *smarrimento – abbandono – sottrazione*

La legge nazionale e le leggi regionali prevedono l'obbligo di iscrizione del cane, anche se posseduto temporaneamente e l'obbligo di comunicare le variazioni: la cessione a qualsiasi titolo, il decesso e lo smarrimento.

La Legge Regione Lombardia n. 33/09 prevede la sanzione da 25 a 150 € in caso di mancata iscrizione, di comunicazione variazione dei dati o di morte del cane.

Chi può fare l'iscrizione: il veterinario

Controllare l'eventuale inadempimento: vigili urbani – guardie eco-zoofile

Il sistema di identificazione individuale ha valenza **territoriale** nel senso che il cane è iscritto all'anagrafe della Regione di appartenenza.

E' stata istituita, sul sito internet del Ministero della Salute, la Banca dati degli Animali d'Affezione: è possibile pertanto fare una ricerca generale.

DOCUMENTI PER IL CANE



Fonte: **Normativa sanitaria** come il Regolamento di Polizia Veterinaria, DPR n. 320/54; **Normativa internazionale** come Regolamento CE n. 998/03 relativo alle condizioni di Polizia Sanitaria applicabile ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia; singole Leggi Regionali.

RATIO di tali norme speciali è dettata dall'esigenza di prevenire la trasmissione di malattie infettive tra animali e tutelare la salute pubblica (in particolare problema profilassi della rabbia)

PRINCIPALI DOCUMENTI: **1)** LIBRETTO SANITARIO (contenente le vaccinazioni e richiami) – **2)** CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AD ANAGRAFE CANINA - **3)** CERTIFICATO che attesti lo *stato di buona salute* rilasciato da veterinario o Asl, pochissimo tempo prima della partenza – **4)** PASSAPORTO EUROPEO DEL CANE e di altri animali domestici.

PARTICOLARE ATTENZIONE per adempimenti sanitari necessari in caso di viaggi all'estero e trasporto in nave, aereo, treno. (approfondimento in seguito) In caso di viaggi all'estero informarsi preventivamente su che tipo di documenti e vaccinazioni devono essere eseguite, presso la ASL di competenza e presso CONSOLATO del paese di destinazione e/o transito.

Due parole sulla vaccinazione antirabbica

In Italia non è obbligatoria mentre si deve effettuarla se ci si reca in territori al confine con la Francia, la Svizzera, l'Austria e la Slovenia (comunque in generale quando si viaggia all'estero).

Alcune compagnie aeree e navali possono richiedere la vaccinazione antirabbica per il trasporto di animali in Sardegna (non più però obbligatorio) o altre isole.

NB: se il proprio animale viene morso o graffiato da un altro animale sconosciuto, per la profilassi della rabbia deve essere tenuto in osservazione per sei mesi mentre, qualora sia già vaccinato il periodo è ridotto a due mesi.

RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 2052 del Codice Civile

Danno cagionato da animali.

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei **danni** cagionati **dall'animale**, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, *salvo che provi il caso fortuito*.

Elementi importanti

- I) *Responsabilità del proprietario e del possessore anche temporaneo;*
- II) *Il danno cagionato sia alle persone che alle cose (compresi altri animali) é fonte di risarcimento;*
- III) *La sussistenza del danno deve essere dimostrata dal danneggiato;*
- IV) *Onere della prova, per escludere la sussistenza di responsabilità, a carico del proprietario/possessore*

CASO FORTUITO: *Avvenimento imprevedibile, inevitabile e di assoluta eccezionalità che esclude la colpevolezza del soggetto agente.* (es. un terremoto che fa scappare dei cavalli)

Responsabilità per il proprietario e per chi si serve dell'animale: l'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene responsabile anche colui che tiene il cane "momentaneamente".

Con sentenza del febbraio 2014, la Cassazione ha ritenuto responsabile per la caduta di un uomo dalla bicicletta causata da un cane, il relativo detentore anche se, quest'ultimo, si era difeso sostenendo che l'animale non era di sua proprietà e, comunque, tenuto di rado. La Cassazione ha invece confermato la sussistenza della responsabilità del detentore (seppur temporaneo) in quanto alternativa a quella del proprietario.

Esempi pratici: una signora cade, all'interno dell'area cani, perché il nostro cane, correndo, le va addosso; zuffa tra cani dovuta nella quale uno dei due riporta danni rilevanti rispetto all'altro; cane di grossa taglia che, con la coda, fa cadere un vaso di valore economico elevato. Ecc.

COME TUTELARSI IN QUALITÀ DI DETENTORE DI UN CANE:

Stipulare l'assicurazione per la copertura dei danni cagionati dal proprio animale o richiedere che il cane sia assicurato in caso di suo "utilizzo"

Attenzione! La mancanza di una copertura assicurativa, non esclude in alcun modo, la sussistenza di un risarcimento del danno arrecato.

CLASSICO ESEMPIO: CASO PARTICOLARE CONTRATTO DI *DOG SITTING*.

Nel caso in cui il cane tenuto in qualità di **dog sitter**, cagiona dei danni a cose, animali e/o persone, ci rende *responsabili civilmente*

Il danneggiato ha il diritto di chiamare in causa sia il proprietario dell'animale, sia il relativo detentore, seppur temporaneo, ossia il dog sitter. (art. 2052 C.C.)

Il proprietario dell'animale, in caso di condanna al risarcimento, ha diritto di **regresso** nei confronti del dog sitter (comunque il detentore anche temporaneo), poiché si era affidato a quest'ultimo per la custodia e cura del cane.

RESPONSABILITA' PENALE

Omessa custodia e mal governo di animali

(depenalizzata)

(art. 672 C.P.)

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la *sanzione amministrativa* da euro 25 a euro 258.
(Omissis)

Esempio: portare in giro il cane slegato e lo stesso cagiona danni a cose o altri animali o a persone.

Lesione colposa

(delitto ex art. 590 C.P.)

Sussiste il delitto di lesioni colpose nel caso in cui la scorretta o mancata custodia del cane provoca un danno (psico-fisico) alla persona.

“Ai fini della individuazione del soggetto penalmente responsabile delle lesioni colpose, cagionate da un cane, rileva non tanto accertare chi sia il proprietario dell'animale, bensì chi, nel contesto temporale in cui si è verificato l'illecito, ne abbia la custodia, senza le opportune cautele.”

Cassazione penale, sentenza n. 25474/07.

Tuttavia:

non si esclude il concorso di responsabilità del proprietario – titolare di una posizione di garanzia – per affidamento a persona inesperta.

Cassazione Penale, sentenza n. 34765/08

Il caso è relativo a delle lesioni arrecate da un pitbull a danno di un bambino: il cane era stato portato in giro da una esile donna – munito soltanto di guinzaglio nonostante l'indole palesemente aggressiva – mentre l'effettivo proprietario, coniuge della donna, era rimasto in casa.

I giudici, oltre a condannare la donna per lesioni colpose (ovviamente cagionate per colpa e non dolosamente), hanno ravvisato sussistere la responsabilità anche del proprietario perché titolare di una posizione di garanzia. Dall'istruttoria era emerso che il cane rispondeva esclusivamente al legittimo proprietario mentre, in mano ad altri, manifestava un comportamento potenzialmente pericoloso. Secondo la Corte, il proprietario è stato responsabile ai sensi dell'art. 40, comma secondo, del Codice Penale: “Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

NB: Ciò premesso, riteniamo che la c.d. **“posizione di garanzia”** può essere (semplicemente) definita come quella **particolare posizione di tutela** che un soggetto detiene nei confronti di un altro o di una cosa. **Esempio:** il proprietario dell'animale – cane pericoloso; il dog sitter – cane affidato; genitori – figli minori – maestri – alunni a scuola ecc.

Altro esempio in base ad una recente sentenza: Cassazione Penale con sentenza n. 23352 del 30.05.13 ha condannato il proprietario di un pastore tedesco per lesioni colpose e omessa custodia di animale. Il cane, in occasione di una festa in casa, aveva morso uno dei partecipanti perché quest'ultimo, accidentalmente, gli aveva pestato una zampa.

Severa la Cassazione che prevede **“la norma prudenziale che impone la custodia di un animale ancor più quando trattasi di cane razza grossa (..) un pastore tedesco non può definirsi da salotto o da grembo..”**

Omicidio colposo

(delitto ex art. 589 C.P.)

Medesime considerazioni valgono anche per il *delitto di omicidio colposo* cagionato ad opera di un cane (o di un animale).

CANE IN CONDOMINIO

“Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».

Riforma del Codice Civile in vigore dal 18.06.13.

I regolamenti di condominio non possono vietare la detenzione degli animali domestici.

Si precisa, tuttavia, che la Commissione Giustizia, con apposito ordine del giorno, ha rilevato come il divieto in parola non riguarda i regolamenti cosiddetti contrattuali che sono approvati da tutti i condomini con l'adesione al regolamento formulato dal costruttore prima della costituzione del condominio, ovvero con una deliberazione assembleare unanime.

Vedremo quindi l'orientamento giurisprudenziale come ci aiuterà ad interpretare regolamenti pregressi di tipo contrattuale.

Il Regolamento di condominio può disciplinare l'uso delle parti comuni con l'animale (es. uso museruola in ascensore, ecc.), ma sulla base di interessi giuridicamente rilevanti.

Si discute spesso dell'eventuale divieto di accesso in parti comuni con l'animale ma, *salvo un potenziale pericolo per un interesse superiore (es. salute o sicurezza pubblica) non sono valide le delibere assembleari che vietano ad un condomino l'utilizzo della parte comune con l'animale d'affezione.*

Impugnazione delibera contro la legge: obbligatorio il tentativo di conciliazione e, in caso negativo, citazione davanti al giudice competente.

Attenzione al contratto di locazione

Il contratto di locazione di un bene immobile **può** disporre l'esclusione di tenere un animale all'interno dell'immobile in affitto – **per la libertà contrattuale delle parti** – *Controllare pertanto sempre le condizioni scritte*

Problemi di vicinato: il cane che abbaia.

Prevista sanzione amministrativa da eventuale Regolamento Comunale (es. Milano); responsabilità civile (c.d. immissioni, art. 844 C.C.) ; responsabilità penale (reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, art. 659 C.P.). **Possibile disposizione nel regolamento di condominio.**

CANE IN PENSIONE O AFFIDATO AL *DOG SITTER*

Affidare il cane ad una persona (*servizio di dog sitting*) o ad una struttura organizzata (*pensione / asilo per cani*) costituisce il **contratto di deposito (in tal caso a titolo oneroso) ex artt. 1766 e seguenti del Codice Civile:**

“Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una *cosa mobile* con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.”

La persona che prende in custodia il cane (depositario) deve custodirlo con la *diligenza del buon padre di famiglia*

pertanto

è responsabile per eventuali danni subiti dall'animale (se questo perisce o subisce lesioni) e ha l'obbligo di risarcire il proprietario, per i danni materiali e morali derivanti dalla perdita o danneggiamento all'animale.

Qualche esempio pratico:

Un cane lasciato in pensione da due coniugi che dovevano andare in vacanza viene, purtroppo, custodito male. Il cucciolo, probabilmente, cercando di fare una buca sotto la rete del recinto in pensione, riporta gravi lesioni che gli cagionano la morte. Il Giudice civile di Rovereto, condanna i gestori della pensione per il risarcimento dei danni arrecati ai proprietari: “Lo Stato, è consapevole del legame che si instaura tra l'animale e il suo padrone, rapporto che non può essere limitato al solo profilo affettivo e nel quale si inserisce una

di quelle attività realizzatrici della persona umana che la stessa carta costituzionale tutela all'art. 2."

Ancora, un cane depresso si ammala in pensione e il gestore non avverte subito i proprietari in vacanza. (sottolineare responsabilità per malattia del cane)

Ancora, il caso della Dog Sitter che non tiene accuratamente il cane e, quest'ultimo, staccandosi con il guinzaglio finisce sotto un autoveicolo: anche in tal caso risarcimento del danno riconosciuto dal Tribunale di Milano.

Altra importante pronuncia del Giudice di Pace di Palermo, Sez. VIII civ., la sentenza del 9 febbraio 2010 mediante la quale è stato riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni morali per perdita di animale d'affezione nei confronti di chi ne aveva cura. Infatti, il caso si riferisce alla violazione del dovere di custodia previsto nel rapporto contrattuale di "dog sitting". Il cane affidato era stato purtroppo morso ed ucciso da un altro cane.
La fattispecie rappresenta un caso di responsabilità contrattuale, ex art. 1168 C.C. ed extracontrattuale ex art. 2052 C.C.

Provvedere, pertanto, ad effettuare un'assicurazione professionale per l'esercizio dell'attività di dog sitter e/o pensione. Tenere presente che, anche in caso di mancanza di copertura assicurativa, sussiste *comunque* una responsabilità contrattuale nei confronti del proprietario dell'animale affidato.

VENDITA DI UN CANE E CENNI AL TRAFFICO ILLECITO

Il codice civile qualifica l'animale come un bene appartenente al nostro "patrimonio"

pertanto

l'animale è soggetto ad una **garanzia legale (art. 1496 del Codice Civile)**

L'acquirente ha quindi il diritto di segnalare – entro 8 giorni dalla scoperta - i "difetti" dell'animale al venditore. Il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto è un anno dalla consegna (artt. 1490 e seguenti C.C.)

DIFFIDARE da contratti stipulati unilateralmente dall'allevatore mediante i quali spesso viene esclusa o limitata fortemente la garanzia. In tal caso soltanto con azione legale si può tentare di far valere il proprio diritto come parte contrattuale *debole*.

ATTENZIONE!!

Sussiste il reato di **traffico illecito di animali da compagnia** (cani e gatti)

quando

un soggetto, mediante una attività organizzata o una condotta reiterata, introduce, trasporta, cede o riceve a qualsiasi titolo animali *sprovvisi di microchip, necessarie certificazioni sanitarie, passaporto individuale*.

Reato introdotto per contrastare l'importazione di cuccioli (e non solo..) dai paesi dell'Est (e non solo), che arrivano in Italia già morti o gravemente malati

Sussiste anche l'ipotesi meno grave di illecito amministrativo (che può toccare anche il singolo venditore)

Cosa fare: segnalare eventuali "movimenti" o "situazioni" sospette alla competente autorità di pubblica sicurezza, alle guardie eco-zoofile e al Nirda.

TRASPORTO CANE IN MACCHINA

CENNI sull'OMISSIONE DI SOCCORSO



Il trasporto degli animali da compagnia, **senza fini commerciali**, viene previsto dal nostro Codice della Strada - art. 169, comma 6 - e prevede:

- È vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. **Ad esempio tenere il cane sulle ginocchia del guidatore costituisce un potenziale pericolo**
- Possibilità di trasportare animali domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo.....

Sanzione: pagamento di una somma da € 84 a € 335

ATTENZIONE!!

Ricordiamo che anche per gli animali (da compagnia e non solo) è prevista l'ipotesi **dell'omissione di soccorso (art. 189, comma 9 bis Codice della Strada)**, **in caso di incidente stradale**, sanzionata con una multa salata. Obbligo di soccorso sia per chi provoca l'incidente che per coloro che ne siano coinvolti.

N.B. in taluni casi non è da escludere ipotesi penale.

TRASPORTO CANE SUL MOTOVEICOLO

L'art. 170 del Codice della Strada disciplina anche il trasporto degli animali sui veicoli a motore a due ruote.

In generale la legge prevede che sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani.....

È vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente (...) ovvero impediscono o limitino la visibilità al conducente.

Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore.

Sanzione in caso di violazione: pagamento di una somma da euro 80 a euro 323.

TRASPORTO CANE IN BICICLETTA

Per il trasporto del nostro cane (qualsiasi animale) sui velocipedi, il Codice della Strada prevede all'art. 182, comma 8, *l'applicabilità delle regole* di cui all'art. 170 C.d.S. (trasporto animali sui veicoli a motore a due ruote).

Sanzione prevista: pagamento di una somma da euro 25 a euro 99.

TRASPORTO CANE IN TRENO

Sui nostri treni è possibile viaggiare con il proprio animale domestico. Controllare regolamento di trasporto della società, per conoscere prima le condizioni e i costi.

In generale, i cani di piccola taglia (i gatti ed altri piccoli animali domestici) sono ammessi gratuitamente nella prima e nella seconda classe di tutte le categorie di treni e devono essere custoditi nell'apposito contenitore di certe dimensioni predisposte dalla compagnia (il classico trasportino può andare bene, ma controllare che non superi i limiti imposti dalla società)

E' ammesso un solo contenitore per ciascun viaggiatore.

Per tutti i tipi di cani, trasportati a bordo delle **carrozze a cuccette**, vetture comfort, **vagoni letto**, si deve acquistare il compartimento per intero.

I cani di taglia media-grossa devono essere tenuti al quinzaglio con museruola da applicare.

Sui treni Regionali, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE REGIONALE, nel vestibolo o piattaforma **dell'ultima carrozza,** con **esclusione dell'orario dalle 7 alle 9 del mattino dei giorni feriali dal lunedì al venerdì;**

REGOLE COMUNI IN TUTTI I TRENI: In nessun caso gli animali ammessi nelle carrozze possono occupare posti destinati ai viaggiatori e qualora rechino disturbo agli altri viaggiatori l'accompagnatore dell'animale, su indicazione del personale del treno, è tenuto ad occupare altro posto eventualmente disponibile o a scendere dal treno.

Il cane guida per i non vedenti può viaggiare su tutti i treni gratuitamente senza alcun obbligo.

DOCUMENTI NECESSARI:

Per tutti i treni è necessario essere in possesso del certificato di iscrizione all'anagrafe canina (o del "passaporto" del cane per i viaggiatori provenienti dall'estero), da esibire al momento dell'acquisto del biglietto per l'animale. Se trovati sprovvisti del certificato a bordo treno si è soggetti a penalità e si deve scendere alla prima fermata e passibili si sanzioni pecuniarie.

L'ADDESTRAMENTO E LA LEGGE

Legge n. 201/2010, legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia

(art. 7) Nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l'animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili.

Questa disposizione va a rafforzare l'articolo sul "maltrattamento di animali" e a complemento dell'Ordinanza del Ministero della Salute del settembre 2013 (ordinanza che ha prorogato quelle degli anni precedenti).

Cenni su questione collare elettrico: per il momento in Italia, purtroppo, la normativa non lo vieta nello specifico con una legge ad hoc.

TUTTAVIA

Sussiste un orientamento giurisprudenziale (prevalente) favorevole:

"L'abuso nell'uso del collare coercitivo di tipo elettrico "antiabbaio" integra il reato di maltrattamento di animali". Cassazione Penale, sez. III, n. 15061/07

E ancora

"l'uso di tale collare produce effetti difficilmente valutabili sul comportamento dell'animale, talvolta reversibili, altre volte permanenti, ma comunque considerabili maltrattamento." Cassazione Penale, sez. III, n. 38034\13.

Decreto penale di condanna n. 1756\12 Tribunale di Verona emesso nei confronti di un proprietario di due Setter Inglesi per l'utilizzo del collare con scosse attivate tramite telecomando a distanza. Condanna per maltrattamento ex art. 544 ter, comma secondo, C.P. e confisca degli animali.